

*Cancellazione della società dal Registro delle Imprese e approvazione del bilancio finale di liquidazione*

Tribunale di Milano, giudice del registro, 19 maggio 2014. Estensore Elena Riva Crugnola.

**Cancellazione della società dal Registro Imprese a seguito di deposito di bilancio finale di liquidazione – richiesta di cancellazione depositata prima del decorso del termine per il reclamo - Mancata approvazione espressa o tacita del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci**

*Se all'atto della richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese non è decorso il termine di 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione entro il quale i soci hanno facoltà di presentare reclamo avverso lo stesso bilancio, il bilancio finale di liquidazione non può essere ritenuto approvato.*

**Approvazione a maggioranza del bilancio di liquidazione – improduttività degli effetti dell'approvazione tacita prima del decorso dei 90 giorni stabiliti per il reclamo - Ammissibilità della cancellazione della iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese**

*L'approvazione del bilancio a maggioranza in sede assembleare è inidonea a determinare gli effetti di cui all'art. 2495 cc. dovendo attendersi il decorso dei 90 giorni fissato per il reclamo.*

**Cancellazione della società dal Registro Imprese a seguito di deposito di bilancio finale di liquidazione – richiesta di cancellazione depositata prima del decorso del termine per il reclamo - Ammissibilità della cancellazione della iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese**

*E' ammissibile la cancellazione della iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese se all'atto della richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese non è decorso il termine di 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione entro il quale i soci hanno facoltà di presentare reclamo avverso lo stesso bilancio.*

*(Massime a cura di Elena Riva Crugnola - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

N. 73/2014  
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
RG VG N.3488/2014

Riproduzione riservata

Oggi 19 maggio 2014 ore 11.20, avanti al Giudice del Registro delle imprese, sono comparsi:

omissis

Il Giudice

rilevato che nel caso di specie la iscrizione relativa alla cancellazione della srl A.M.M. IN LIQUIDAZIONE dal Registro delle imprese è stata eseguita in mancanza delle condizioni di legge, posto che:

➤ all'atto della richiesta di cancellazione della società non era decorso il termine di 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione entro il quale i soci hanno facoltà di presentare reclamo avverso lo stesso bilancio, decorso al quale la disciplina ex artt. 2493 2495 cc ricollega l'approvazione tacita di tale bilancio disponendo quindi che, solo a seguito di tale approvazione, il liquidatore possa (o, meglio, debba) richiedere la cancellazione della società dal Registro;

➤ il bilancio finale di liquidazione in questione non può poi essere ritenuto approvato, ai sensi di tale disciplina, a seguito dell'assemblea non totalitaria (il cui verbale è stato allegato dal liquidatore alla richiesta di cancellazione) disponente a maggioranza l'approvazione del documento contabile, trattandosi di materia non rientrante nella competenza assembleare, ma riguardante diritto individuale di ciascun socio, rispetto alla quale, dunque, la approvazione a maggioranza in sede assembleare risulta inidonea a determinare gli effetti ex artt. 2493 2495 cc;

ritenuto, quanto alle spese del presente procedimento, che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti, considerata la natura officiosa del procedimento e l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul tema dirimente;

visto l'art. 2191 cc;

dispone la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della srl A.M.M. IN LIQUIDAZIONE dal Registro delle imprese.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola